

L'opportunità è stata concessa alle imprese che hanno richiesto l'accesso alle garanzie

Fondo Pmi, al via la sanatoria

Regolarizzabili le pratiche non accolte per vizi di procedura

L'accesso alla garanzia è precluso alle imprese soggette alle sanzioni emanate dall'Ue a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina

Pagine a cura
di BRUNO PAGAMICI

Approvata la sanatoria delle richieste di accesso alle misure straordinarie per il contrasto alla pandemia non accolte dal Fondo di garanzia pmi per vizi di procedura. Come risulta dalle disposizioni approvate del Consiglio di gestione del Fondo contenute nella circolare n. 6 del 17 aprile 2023, pubblicata dal soggetto gestore Mediocredito centrale (Mcc), è stata adottata una disciplina temporanea volta a regolarizzare i mancati adempimenti formali (documenti, termini, ecc.) delle imprese beneficiarie delle garanzie avvenuti durante il periodo dell'emergenza sanitaria.

Si tratta sostanzialmente di una sanatoria che consente di riaprire le pratiche non accolte per vizi formali attraverso una nuova richiesta di documenti e/o avviando una nuova istruttoria per la concessione delle garanzie.

In altri termini, la disciplina temporanea applicabile dal Fondo permette al soggetto gestore di derogare alle procedure ordinarie previste per i mancati adempimenti da parte delle imprese avvenuti durante il periodo di pandemia relativamente alle seguenti fattispecie:

- invio della documentazione non effettuato;
- trasmissione della documentazione stessa oltre i termini previsti o attraverso canali diversi rispetto a quelli stabiliti dalla normativa.

La sanatoria potrà pertanto operare con riferimento sia ai procedimenti di revoca conclusi, sia a quelli avviati successivamente al 30 giugno 2022, termine delle misu-

re straordinarie per il contrasto alla pandemia di cui al decreto legge Liquidità (dl 23/2020).

Nello specifico, potranno verificarsi i seguenti casi:

- procedimenti di revoca già conclusi: il soggetto gestore Mcc provvederà ad annullare il provvedimento e ad avviare una nuova istruttoria a condizione che l'impresa beneficiaria abbia inviato la documentazione richiesta o le controdeduzioni, anche se parzialmente, a mezzo di canali diversi dal portale del Fondo e oltre i termini previsti;

- procedimenti di revoca ancora in corso: sarà completata l'istruttoria documentale tenendo conto anche dei documenti inviati al di fuori dei tempi e dei canali di trasmissione stabiliti; in mancanza della documentazione richiesta o delle controdeduzioni sarà effettuata una nuova richiesta prevedendo un ulteriore termine perentorio di 30 giorni;

- verifiche documentali avviate: Mcc invierà una richiesta di documentazione da soddisfare entro 30 giorni qualora l'impresa beneficiaria non abbia trasmesso nei tempi stabiliti il materiale previsto.

Il Fondo di garanzia non ha tuttavia trascurato le imprese che sono state colpite dalla crisi ucraina. Resta infatti confermato fino al 31 dicembre di quest'anno il regime speciale per le imprese che hanno subito gli effetti negativi causati dal conflitto, come previsto dalla legge di bilancio 2023 (n. 197/2022).

L'avvio di una nuova istruttoria. Qualora l'impresa beneficiaria finale abbia inviato la documentazione richiesta, anche in parte e/o oltre i termini previsti, Mcc procederà all'annullamento d'ufficio dei provvedimenti di revoca dell'agevolazione ed effettuerà una nuova istruttoria di verifica documentale anche attraverso la richiesta di documentazione integrativa al soggetto beneficiario finale prevedendo un

termine perentorio di 30 giorni per la risposta.

È il caso dei procedimenti di revoca dell'agevolazione già conclusi con provvedimenti deliberati dal Consiglio di gestione in data successiva ai termini di applicabilità e fino alla data di entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni operative del Fondo (data che verrà comunicata con apposita circolare operativa).

Completamento dell'istruttoria avviata.

Nel caso di procedimenti di revoca dell'agevolazione non ancora conclusi con una delibera del Consiglio di gestione possono verificarsi due ipotesi:

- qualora sia rilevato che il soggetto beneficiario finale ha inviato la documentazione richiesta (ovvero delle controdeduzioni, anche a mezzo canali diversi del portale del Fondo) oltre i termini procedurali, il gestore procederà a completare l'istruttoria di verifica documentale;

- qualora sia rilevato che il soggetto beneficiario finale non ha inviato la documentazione richiesta (ovvero delle controdeduzioni entro i termini procedurali), Mcc procederà ad inviare una richiesta di documentazione al soggetto beneficiario finale, prevedendo in tal caso un ulteriore termine perentorio di 30 giorni per la risposta.

Documentazione non inviata entro i termini. In caso di verifiche documentali avviate fino alla data di pubblicazione della circolare 6/2023, qualora sia rilevato che il soggetto beneficiario finale non ha prodotto la documentazione richiesta entro i termini procedurali, Mcc procederà ad inviare una richiesta di documentazione al soggetto beneficiario finale, prevedendo in tal caso un ulteriore termine perentorio di 30 giorni per la risposta.

Imprese colpite dalla crisi ucraina. La legge di bilancio 2023 ha confermato al 31 dicembre 2023 l'operatività del regime speciale di cui al comma 55-bis della legge



di bilancio 2022 (inserito dall'art. 16, comma 1, dl 50/2022).

Le garanzie sono destinate alle pmi alle imprese diverse dalle pmi con un numero di dipendenti non superiore a 499 (Mid-cap), che abbiano comprovate esigenze di liquidità direttamente o indirettamente connesse al grave turbamento dell'economia causato dal conflitto russo ucraino, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa (es. il rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, l'incremento delle spese energetiche).

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo anche le imprese che, alla data di presentazione della richiesta di agevolazione, siano classificate tra le "imprese in difficoltà". L'accesso alla garanzia è invece precluso alle imprese soggette alle sanzioni emanate dall'Ue a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina oppure possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle medesime sanzioni.

Le operazioni ammesse a garanzia. Saranno ammesse alle garanzie le operazioni finanziarie di durata massima di 8 anni e di importo non superiore alternativamente:

- al 15% dell'importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi 3 esercizi conclusi, come risultanti da bilanci depositati o come da dichiarazioni dei redditi. Per le imprese di nuova costituzione l'importo massimo sarà calcolato sulla base del fatturato medio delle annualità disponibili al momento della richiesta dell'agevolazione, come risultanti da bilanci depositati o da dichiarazioni dei redditi. In mancanza di dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi, il massimale sarà definito sulla base della proiezione su 12 mesi dei ricavi registrati nel minor intervallo temporale;

- al 50% dei costi sostenuti per l'energia (es. spese per l'acquisto di energia elettrica, gas, carburanti, ecc.) nei 12 mesi precedenti alla sottoscrizione della richiesta di agevolazione. Se il soggetto beneficiario finale è di nuova costituzione il massimale sarà definito sulla base della proiezione su 12 mesi dei costi per l'energia sostenuti nel minor intervallo temporale;

- al fabbisogno di liquidità nei successivi 12 mesi, nel caso di pmi e nei successivi 6 mesi, nel caso di Mid-cap, qualora il soggetto beneficiario abbia registrato interruzioni nelle catene di approvvigionamento, ovvero abbia registrato forti incrementi nei

prezzi dell'energia, delle materie prime e/o semilavorati per effetto del conflitto, ovvero abbia subito un forte calo di fatturato poiché molto esposto in quei mercati, abbia pagamenti in sospeso dalla Russia o dall'Ucraina, ovvero abbia registrato un aumento dei costi per la sicurezza informatica.

Alle richieste di finanziamento ammissibili alla garanzia del Fondo ai sensi del regime speciale è confermato l'importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria pari a 5 milioni di euro e trovano applicazione le percentuali di copertura previste dalla legge di bilancio 2022 (80% per investimento e per operazioni con finalità diversa dall'investimento riferite ad imprese rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del Fondo; 60% per le operazioni con finalità diversa dall'investimento riferite ad imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del medesimo modello di valutazione). Fino al 31/12/23 resterà in vigore l'aumento della copertura della garanzia prevista dall'art. 16, dl 50/2022 a favore dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetico.

© Riproduzione riservata

Come funziona

Qualora l'impresa beneficiaria abbia inviato la documentazione richiesta, anche in parte e/o oltre i termini previsti, Mcc procederà all'annullamento d'ufficio dei provvedimenti di revoca dell'agevolazione ed effettuerà una nuova istruttoria di verifica documentale

Per i procedimenti di revoca dell'agevolazione non ancora conclusi:

- se l'impresa beneficiaria ha inviato la documentazione richiesta oltre i termini, il gestore procederà a completare l'istruttoria
- se l'impresa non ha inviato la documentazione necessaria Mcc procederà ad inviare una richiesta di documentazione prevedendo un ulteriore termine perentorio di 30 giorni per la risposta

In caso di verifiche documentali avviate fino alla data di pubblicazione della circolare Mcc n. 6/2023, qualora sia rilevato che l'impresa non ha inviato la documentazione entro i termini, verrà inviata una richiesta di documenti prevedendo un ulteriore termine perentorio di 30 giorni per la risposta